

Quesito 4:

Al sotto punto c) del paragrafo *requisiti per la partecipazione* quando si riporta la seguente frase “fermo restando che ne garantisca almeno il 60% l’impresa partecipante all’ATI o la consorziata per la quale il consorzio concorre, che garantirà complessivamente o nella quota prevalente la parte di servizio appaltato, relativo alla gestione di servizio di centro di aggregazione giovanile)”. Quando si scrive “nella quota prevalente la parte di servizio appaltato” si intende la prevalenza in termini di ore utilizzate nella gestione del servizio? Ovvero qualora un servizio necessiti di 100 ore operatore la maggioranza dev’essere gestita dall’organizzazione prevalente?

Risposta quesito 4:

Il quesito si riferisce alla seguente disposizione contenuta nel bando di gara in merito al possesso di requisiti di ordine speciale, per esperienza in gestione e conseguente fatturato specifico, per servizi di cag

“c) aver gestito nell’ultimo triennio (2007-2009) servizi di centri di aggregazione giovanile, per un fatturato minimo medio annuo di euro 80.000,00= da dichiararsi mediante elenco dei servizi svolti, con indicazione di importi, date e destinatari, pubblici o privati (in caso di raggruppamento il requisito deve essere posseduto complessivamente dalle imprese nel loro insieme, fermo restando che ne garantisca almeno il 60% l’impresa partecipante all’ATI o la consorziata per la quale il consorzio concorre, che garantirà complessivamente o nella quota prevalente la parte di servizio appaltato, relativo alla gestione di servizio di centro di aggregazione giovanile”

In caso di ATI ogni partecipante deve indicare la % di partecipazione alla stessa, la % di gestione che si impegnerà ad eseguire (in rapporto al 100% di realizzazione dell’appalto), esplicitando anche le prestazioni specifiche in cui tale % di gestione si concretizza. Ora, al fine di valutare chi si impegna a gestire la totalità o la prevalenza della gestione del servizio di cag, che è a sua volta una parte del complessivo servizio appaltato, e chi è quindi il soggetto che dovrà anche possedere almeno il 60% del fatturato specifico per cag, dipende da come il soggetto partecipante alla gara (ati o consorzio) ritenga di strutturare ed organizzare la complessiva offerta di servizio appaltato (che non è solo cag) e all’interno di questa come ritenga eventualmente di suddividere/sottoarticolare l’offerta per la parte di gestione del cag.

Il requisito specifico vuole garantirsi l’esperienza e la capacità gestionale rispetto al servizio di cag, con annesso minimo di fatturato relativo, in capo a chi gestirà (totalmente o prevalentemente) la parte di servizio appaltato che consiste nella gestione del cag strettamente inteso.

Pertanto dato ipoteticamente 100 il complessivo servizio da gestire, e stabilito che x% sia relativo a assistenza educativa w% sia relativo a cag z% sia relativo a prestazioni secondarie/accessorie alle prestazioni principali (es. pulizie, oppure formazione oppure ecc..), ecc., si guarderà al soggetto che partecipa all’ATI nella % che è anche la % più alta di impegno, tra le partecipanti all’ati, a garantire la parte di esecuzione relativa al servizio di cag.

Rispetto alla parte di servizio appaltato, che si riferisce al cag, è anche bene rammentare che è previsto un corrispettivo annuale “a corpo” e pertanto non è possibile ragionare in termini di “ore utilizzate nella gestione del servizio” come indicato nel quesito.

Sicuramente la prestazione principale, nella gestione del cag, è quella che garantisce apertura del servizio ai fruitori, nei minimi previsti e nel rispetto della normativa che tipicizza il servizio, e quindi di fatto consiste nel lavoro educativo.

La prevalenza ai fini del quesito è data, per concludere, dal 51% del 100% di gestione relativamente al servizio di cag (che è a sua volta una quota nell'intero appalto), e quindi sarà il partecipante a stabilire cosa sia il 100% dell'offerta cag, come eventualmente si suddivida e conseguentemente quale sia il soggetto che dovrà possedere il 60% del requisito di ordine speciale.

Quesito 5:

Le organizzazioni che si proporranno per la gestione del servizio adm e del centro di aggregazione possono stendere accordi con le realtà del territorio per lo svolgimento di attività di supporto o di ampliamento dei servizi, qualora questo fosse possibile, sarà permessa la consegna in allegato di protocolli di accordo?

Risposta quesito 5: fatto salvo il rispetto dei vincoli previsti dall'appalto e dalla normativa rispetto all'apporto professionale, alla garanzia dei rapporti contrattuali di lavoro ecc.. per l'esecuzione delle prestazioni previste dall'appalto, è ovviamente possibile/auspicabile la valorizzazione dell'apporto del volontariato (il capitolato stesso fa esplicito riferimento alla cosa, prevedendo apposito punto e relativo punteggio da assegnare, all'interno della complessiva offerta tecnica- punto D).

L'apporto del volontariato non può essere sostitutivo dell'apporto professionale, regolarmente retribuito, come da prestazioni essenziali previste dal capitolato d'appalto, con particolare riferimento alle prestazioni educative sia rispetto all'assistenza individualizzata che alle attività di cag come servizio tipicizzato anche a livello regionale.

Infatti anche nell'articolato dell'offerta tecnica vengono differenziati i primi 3 punti (A, B e C) in cui articolare l'offerta (a pena di inammissibilità dell'offerta stessa) che consistono nelle attività essenziali da garantirsi perché l'oggetto dell'appalto sia esaustivamente offerto-per i quali quindi non sarà possibile avvalersi di apporto volontariato- dagli altri 2 punti (D ed E), non vincolanti per l'offerente (che potrebbe anche non proporre nulla in merito) all'interno delle quali esprimere il valore aggiunto-extra professionale ed extra prestazioni essenziali, minime da capitolato ed eventualmente più ampie dei minimi da capitolato garantiti con l'offerta tecnica di cui ai punti A, B e C).

In ogni caso il bando limita in 4 pagine formato A4 l'articolazione dell'offerta sul punto D. E' in tali spazi che andrà esaurientemente indicato quanto l'offerente intende indicare come valorizzazione del volontariato da considerarsi vera e propria “offerta” aggiuntiva all'appaltante. Poiché anche su tali elementi verranno assegnati eventuali punteggi, è bene che l'offerente abbia chiaro che indicando la valorizzazione e cosa questo significhi in termini di offerta che questo comporti, ne risponde anche rispetto all'effettività. Se poi

intenda allegare atti da cui si evincano eventuali accordi, a titolo dimostrativo del dichiarato nell'offerta, nulla osta, ma deve l'offerente sapere che, diventando quella parte di offerta, contenuta nelle massimo 4 pagine in cui si può articolare il punto D), parte integrante della propria complessiva offerta tecnica, sarà chiamato a garantirla o comunque a risponderne per come in quelle 4 pagine massime esplicitata, nulla potendo venir opposto all'AC appaltante su eventuale venire meno agli impegni volontaristici presi dal Volontariato con il quale intercorrono i rapporti "offerti" all'A.C (pur se contenuti in protocolli d'accordo messi a conoscenza dell'AC).

Quesito 6:

Rispetto al tema della sicurezza volevamo porvi, inoltre, due questioni:

1. il Piano di Emergenza sarà dato in dotazione dalla gestione precedente oppure sarà da costruire nuovamente?
2. Gli estintori saranno consegnati nella struttura? La gestione sarà a carico del gestore?

Risposta quesito 6

Compete tutto al gestore.